

GESTIONE OPERAI

CONTRIBUTI CASSA EDILE

ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

MAGGIORAZIONI

La MAGGIORAZIONE CASSA EDILE (18,50%) e il TRATTAMENTO PER RIPOSI ANNUI (4,95%) vanno assoggettati a contribuzione previdenziale per il loro intero ammontare.

CONTRIBUTI

I CONTRIBUTI a carico OPERAIO e a carico DITTA devono essere assoggettate a contribuzione previdenziale nella misura del 15% del loro ammontare, con l'esclusione della quota del Fondo Mutualizzazione Prevedi (a carico ditta), delle quote di adesione contrattuale (a carico sia dell'operaio che della ditta) e degli eventuali contributi associativi a carico ditta (es.: adesione al Collegio Costruttori). Il protocollo 10/09/2003 firmato da ANCE e sindacati riporta al punto "f" relativo alla "Previdenza Complementare" che la quota del Fondo Mutualizzazione Prevedi "non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge".

Fonti normative:

D.L. 24/04/90 n° 82

Circolare INPS 05/06/1990

Protocollo firmato da ANCE e sindacati il 10/09/2003

http://www.cassaedilebrescia.it/images/accordi_e_contratti/CIRCOLARE%20INPS%2006.06.1990%20assoggettamento%20previdenziale.pdf

CONTRIBUTI CASSA EDILE

ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA FISCALE

MAGGIORAZIONI

La MAGGIORAZIONE CASSA EDILE (18,50%) e il TRATTAMENTO PER RIPOSI ANNUI (4,95%) vanno assoggettati a ritenuta fiscale per il loro intero ammontare.

CONTRIBUTI

I CONTRIBUTI a carico OPERAIO e a carico DITTA, il D.L. 02/09/97 n° 314, la circolare del Ministero delle Finanze n° 55/E del 4 marzo 1999, i Decreti del Ministero del Lavoro del 31/03/2008 e del 27/10/2009, i successivi chiarimenti della Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili hanno stabilito che:

- NON COSTITUISCONO REDDITO di lavoro dipendente i contributi relativi a APE, PREDI, Scuola Edile, Comitato Paritetico Territoriale e Sicurezza; inoltre è esclusa anche la contribuzione relativa a indumenti di lavoro e mezzi antinfortunistici in genere; le prestazioni per malattia e infortunio; le spese di gestione della Cassa Edile.
- NON E' SOGGETTA a imposizione fiscale la quota di contributo per assistenze e previdenze sociali a carico dell'operaio.
- **E' SOGGETTA a imposizione fiscale**
la quota di contributo a carico del datore di lavoro destinata a finanziare:
 - **le prestazioni assistenziali**
 - **e, dal 1° gennaio 2012, anche le prestazioni sanitarie**
(comunicazioni CNCE n. n.483 del 13/01/2012).

Ogni anno le Parti Sociali si riuniscono per stabilire la quota da assoggettare a ritenuta fiscale.

Fonti normative:

D.L. 02/09/97 n° 314,

Circolare del Ministero delle Finanze n° 55/E del 4 marzo 1999,

Decreti del Ministero del Lavoro del 31/03/2008 e del 27/10/2009,

Comunicazioni CNCE n.432 del 26/05/2010 e n.483 del 13/01/2012,

Comunicazioni CNCE n. n.483 del 13/01/2012.

Per ulteriori dettagli consultare sul nostro sito la tabella CONTRIBUTI